



Al Comune di Sala Baganza
Area Economico Finanziaria
Servizio Tributi

via V. Emanuele II, 34 - 43038 Sala Baganza (PR)
C.F. e P.IVA 00442530341 IBAN: IT23C0623065891000056630110
Centralino tel. 0521.331311 tel. 0521.311310 fax 0521.834812
posta certificata: protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it
e-mail: tributi@comune.sala-baganza.pr.it
Orari per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

--

Oggetto: **RICHIESTA RATEIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO**

Il/la sottoscritto/a _____
cod. fisc. _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ CAP _____
in via/piazza _____ n° _____
tel. _____ cel. _____

- In proprio
- legale rappresentante della società _____
cod. fisc. _____
- in qualità di erede di _____
cod. fisc. _____

C H I E D E

la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti per:

Avviso IMU TASI TARES TARI prot.n. _____ del _____ importo _____

Avviso IMU TASI TARES TARI prot.n. _____ del _____ importo _____

Avviso IMU TASI TARES TARI prot.n. _____ del _____ importo _____

Avviso IMU TASI TARES TARI prot.n. _____ del _____ importo _____

Avviso IMU TASI TARES TARI prot.n. _____ del _____ importo _____

Avviso IMU TASI TARES TARI prot.n. _____ del _____ importo _____

Avviso IMU TASI TARES TARI prot.n. _____ del _____ importo _____

Avviso IMU TASI TARES TARI prot.n. _____ del _____ importo _____

Avviso IMU TASI TARES TARI prot.n. _____ del _____ importo _____

per un totale di € _____ in n. _____ rate mensili ⁽¹⁾ a decorrere
dal _____ ⁽²⁾

Per eventuali comunicazioni urgenti indicare ulteriori recapiti:

Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

Eventuali osservazioni:

(luogo e data)

(firma)

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03.

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 22/07/2020

ART. 8 – RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.